

§ 2.6.24 - L.R. 5 marzo 2012, n. 5.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previsti dall'articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l'anno 2012 presentate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a)

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 07/03/2012)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. (Omissis) *(1)* .

Art. 2. (Disposizioni transitorie per l'anno 2012 per gli interventi per l'impiantistica sportiva)

1. Per il solo anno 2012, il termine per la presentazione delle domande di contributi previsto dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), scaduto il 31 ottobre 2011, è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria di approvazione delle modifiche al Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012.

2. La riapertura dei termini di cui al comma 1 è limitata alle istanze da presentarsi per l'anno 2012.

Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40 .